

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1302)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1970
(V. Stampato n. 2613)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1970*

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384,
concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole
e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

ALLEGATO

Decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 23 giugno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria e artistica, al fine di fronteggiare la situazione eccezionale determinatasi nella Scuola;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA :

ARTICOLO 1.

Per l'anno scolastico 1969-70, gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non siano stati effettuati, si svolgeranno secondo le disposizioni dei successivi articoli.

ARTICOLO 2.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, gli scrutini finali per la promozione alle varie classi e quelli per l'ammissione agli esami di qualsiasi tipo e specie saranno effettuati entro il 26 giugno, nei giorni che verranno fissati dai capi d'istituto o, in mancanza, dai provveditori agli studi.

In deroga all'articolo 79 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, ed alle successive integrazioni e modificazioni, per effettuare gli scrutini è sufficiente la presenza di tre professori appartenenti al consiglio di classe.

La funzione di presidente può essere assunta dal professore più anziano fra i componenti del consiglio di classe.

ARTICOLO 3.

Per le classi per le quali al 26 giugno 1970 gli scrutini di cui al precedente articolo 2 non siano stati ancora effettuati, le operazioni relative saranno compiute dal provveditore agli studi competente per territorio.

È consentito ai provveditori agli studi di delegare l'attuazione dei compiti ad essi demandati a capi d'istituto, a professori, a provveditori agli studi a disposizione e a vice-provveditori agli studi, a professori in servizio in istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o a riposo, eventualmente anche ad esperti e cultori delle materie.

In caso di necessità le funzioni di cui al precedente comma possono essere assunte da ispettori centrali delegati dal Ministro.

Nella ipotesi prevista dal presente articolo, il provveditore agli studi, o il commissario delegato, effettuerà gli scrutini finali sulla base dei ri-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sultati scolastici trimestrali, o quadrimestrali, e delle classificazioni risultanti nel corso dell'ultimo periodo scolastico, ponendo sul registro la annotazione « promosso » o « non promosso » per ciascuna materia, ovvero « ammesso » o « non ammesso ».

Tale annotazione verrà trascritta sulla pagella scolastica di ciascun allievo.

ARTICOLO 4.

Gli esami di licenza di scuola media saranno svolti da commissioni nominate dai provveditori agli studi nel numero che sarà ritenuto adeguato per ogni scuola e composte di almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

Il presidente è scelto fra presidi o professori estranei alla scuola sede di esami o fra docenti universitari, in servizio o a riposo; gli altri membri sono scelti, preferibilmente, fra gli insegnanti appartenenti alla classe di provenienza dei candidati o alla scuola sede di esame o, in mancanza, fra professori appartenenti a istituti o scuole di istruzione secondaria o fra esperti e cultori delle materie di esame, anche se non insegnanti.

L'esame consta di una prova scritta e di un colloquio.

La prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra tre che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive.

Il colloquio verte su materie oggetto di insegnamento obbligatorio nell'ultimo anno di corso.

L'esame consisterà, inoltre, limitatamente ai candidati che desiderano iscriversi al quarto ginnasio in un colloquio di latino nei limiti del programma svolto.

Entro il più breve tempo possibile, i provveditori agli studi firmeranno, con proprio decreto, la data di inizio degli esami, che si svolgeranno, di regola, tra il 26 giugno e il 5 luglio 1970.

ARTICOLO 5.

Gli esami di maturità, di licenza di scuola magistrale, di istituto d'arte o di liceo linguistico si svolgeranno a partire dal giorno 7 luglio, secondo il diario che sarà fissato con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Per gli esami di maturità, le commissioni giudicatrici saranno nominate dai provveditori agli studi e saranno composte di almeno quattro membri, di cui uno con funzioni di presidente, da scegliersi tra le categorie di personale indicato nell'articolo 7 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, o fra esperti o cultori delle materie di esame, anche se non insegnanti. I membri della commissione, escluso il presidente, possono essere scelti anche fra insegnanti appartenenti alle classi di provenienza dei candidati o dell'istituto sede di esame.

A parità di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente.

L'esame consta di una prova scritta e di un colloquio.

La prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche.

La seconda prova scritta, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è sostituita da un colloquio tendente ad accertare, nei limiti del programma dell'ultimo corso, la conoscenza degli elementi essenziali della materia.

Nulla è innovato per quanto attiene al colloquio sulle altre materie di insegnamento, disciplinato dall'articolo 6 dello stesso decreto-legge.

ARTICOLO 6.

Per gli esami diversi da quelli previsti negli articoli 4 e 5, in istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, le commissioni giudicatrici saranno nominate dal capo d'istituto o da chi ne fa le veci o, in mancanza, dal provveditore agli studi. Questi ha facoltà di raggruppare i candidati presso uno o più istituti.

Qualora non sia possibile costituire le commissioni con personale appartenente alla scuola o all'istituto, è consentito nominare esperti o cultori delle materie di esame, anche se non insegnanti.

ARTICOLO 7.

Il presidente di commissione giudicatrice di esami può essere nominato presidente di altre commissioni del medesimo istituto o di altri istituti del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile.

Il presidente di commissioni di esami, il presidente di consiglio di classe, il provveditore agli studi o il suo delegato che procede agli scrutini previsti dall'articolo 3, possono essere assistiti per i lavori di segreteria da persona da ciascuno di essi nominata preferibilmente fra le categorie di impiegati di concetto ed esecutivi, di ruolo o non di ruolo, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altra amministrazione dello Stato.

Agli impiegati così nominati viene corrisposto un compenso giornaliero di lire tremila, per gli impiegati di concetto, e di lire duemilacinquecento per gli impiegati esecutivi, oltre all'indennità di missione eventualmente spettante.

Ai provveditori agli studi titolari di ufficio scolastico o con le funzioni di soprintendenti scolastici e — qualora siano effettivamente utilizzati nell'assistenza e nella vigilanza sulle operazioni di scrutinio e di esami — agli ispettori centrali e ai provveditori agli studi a disposizione, sono estese le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, nella misura prevista per i presidenti di commissioni.

Ai delegati del provveditore agli studi, di cui al secondo comma dell'articolo 3, viene corrisposto un compenso giornaliero di lire ottomila, oltre all'indennità di missione eventualmente spettante.

Agli esperti e cultori di materie di esami chiamati a far parte di commissioni giudicatrici a norma degli articoli 4, 6 e 8 del presente decreto viene corrisposto un compenso giornaliero nella misura di lire ottomila, oltre all'indennità di missione eventualmente spettante; a quelli previsti nell'articolo 5 il compenso è corrisposto nella misura giornaliera di lire dodicimila, oltre le indennità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

Resta escluso per le categorie di cui al precedente comma qualsiasi altro compenso.

ARTICOLO 8.

Negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti di istruzione secondaria ed artistica, nei quali scrutini ed esami non siano ancora stati espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provveditore agli studi è autorizzato a scegliere il commissario governativo tra le categorie di personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, negli istituti secondari statali o fra esperti e cultori di materie di esame, anche se non insegnanti.

ARTICOLO 9.

Il personale di ciascun istituto sede di scrutini ed esami è tenuto a lasciare a disposizione delle commissioni nominate ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 la documentazione scolastica e l'altro materiale necessario allo svolgimento delle funzioni loro attribuite dal presente decreto.

Detta documentazione dovrà essere consegnata al provveditore o a persona da lui delegata, i quali ne potranno disporre l'acquisizione, con proprio decreto, anche presso terzi.

ARTICOLO 10.

Per il periodo indicato nell'articolo 1 sono abrogate le disposizioni che contrastano col presente decreto.

Con sua ordinanza il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto.

ARTICOLO 11.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con i fondi iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1970.

ARTICOLO 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970.

SARAGAT

RUMOR - MISASI - COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE